

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04
Date: 22/07/ 2026
Rev: 2.02
Page: 1 of 27

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Version	Dates	Short Description
2.00	02/03/2017	First issuance
2.01	06/11/2025	Revised version in light of the new rules introduced by Regulation (EU) 2809/2024
2.02	22/07/2026	Updating taking into consideration the changes came into force on 5 June 2026

SOMMARIO

1. PREMESSE E SCOPO	3
2. LEGISLAZIONE APPLICABILE	4
3. DEFINIZIONI	7
4. DESTINATARI	12
5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI	14
6. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI	16
7. COMUNICAZIONE SELETTIVA	17
8. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	18
9. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	19
10. FLUSSO INFORMATIVO DELLE CONTROLLATE	24
11. SANZIONI	24
12. MODIFICHE	26

Allegato A – Tenuta e Aggiornamento del Registro Insider

Allegato B – Allegato I del Reg. delegato UE 789/2026 del 16 luglio 2026

Allegato C – Allegato II del Reg. delegato UE 789/2026 del 16 luglio 2026

Allegato D – Annex V del Consultation Paper on MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information

Allegato E – Procedura Operativa per la Gestione delle Informazioni Privilegiate

1. PREMESSE E SCOPO

Il Consiglio di Amministrazione di d'Amico International Shipping S.A., Società per azioni (société anonyme) di diritto lussemburghese con sede legale in 25C, Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B124790 (di seguito la **"Società"** o la **"Società controllante"** o anche **"DIS"**), conformemente alle disposizioni di cui al successivo punto 2, ha adottato un regolamento interno (di seguito il **"Regolamento"**), al fine di disciplinare la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate, come di seguito definite, e dei documenti riguardanti DIS e le società da questa controllate (di seguito le **"Controllate"**) (congiuntamente alla Società il **"Gruppo DIS"**).

Con il presente Regolamento, che non disciplina la gestione della pubblicità e delle informazioni commerciali, divulgate tramite canali e modalità diversi, DIS, oltre all'obiettivo di conformarsi alla normativa vigente in materia, persegue lo scopo di garantire un adeguato trattamento ed una corretta comunicazione delle informazioni privilegiate relative alla Società da parte delle persone che ne siano in possesso e, conseguentemente, di tutelare gli investitori, attraverso la prevenzione di asimmetrie informative e operazioni speculative basate sul possesso delle predette informazioni da parte di soggetti che operano in rappresentanza e/o per conto e/o nell'interesse della DIS. Ciò anche al fine di tutelare la Società stessa ed i suoi Organi sociali rispetto ad eventuali responsabilità discendenti dalla violazione delle predette norme.

Il Regolamento si applica alle società del Gruppo DIS e, più in generale, a tutte le società del gruppo d'Amico (ivi incluse la controllante della DIS fino a risalire all'ultima controllante e alle altre società da queste controllate anche estere – di seguito anche **"Gruppo d'Amico"**), nel rispetto delle normative locali e dell'indipendenza operativa.

Il presente Regolamento, inoltre, contiene le disposizioni generali relative all'istituzione, alla struttura ed alla gestione del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, come di seguito definito in **Allegato A (Tenuta e Aggiornamento del Registro Insider)**.

2. LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione e/o al fine di tener conto:

- (a) del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione), come successivamente modificato e/o integrato (di seguito il **"Regolamento Market Abuse"** o il **"Regolamento MAR"**);
- (b) del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
- (c) del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che, tra l'altro, reca modifiche al Regolamento MAR;
- (d) del Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016 che, tra l'altro, modifica il Regolamento MAR;
- (e) del Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato;
- (f) del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 che

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04
Date: 22/07/ 2026
Rev: 2.02
Page: 5 of 27

stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni;

- (g) del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "Regolamento 2016/522");
- (h) del Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI;
- (i) del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento MAR per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione;
- (j) del Regolamento Delegato (UE) 788/2026 della Commissione dell'8 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato UE 522/2016 per quanto riguarda il permesso di negoziare durante periodi di chiusura, l'elenco delle sedi di negoziazione designate aventi una dimensione transfrontaliera significativa nell'ambito della vigilanza sugli abusi di mercato e gli indicatori di manipolazione del mercato;
- (k) del Regolamento Delegato (UE) 789/2026 della Commissione dell'8 aprile 2026, che integra il Regolamento MAR per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e la comunicazione ritardata;
- (l) delle circolari CSSF emesse di volta in volta e applicabili alla divulgazione di informazioni privilegiate (di seguito le "**Circolari CSSF**");
- (m) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito il **“Regolamento generale sulla protezione dei dati”**);

- (n) del Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (a partire dall’efficacia delle relative modifiche),
- (o) della Legge lussemburghese del 23 dicembre 2016 sugli abusi di mercato, di tempo in tempo vigente¹; e, per quanto applicabili,
- (p) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, come successivamente modificato (di seguito il **“TUF”**);
- (q) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato (di seguito il **“Regolamento Emittenti”**);
- (r) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il **“Regolamento di Borsa”**);
- (s) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di

¹ Il 2 luglio 2025 è stato presentato alla Camera dei deputati lussemburghese (Chambre des Députés) un progetto di legge n. 8567 che modifica la suddetta legge, con due obiettivi principali:

1. Recepimento della direttiva europea (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023, che modifica alcune direttive per quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento dello sportello unico europeo.
2. Attuazione dei seguenti regolamenti: a) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni disponibili al pubblico relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità;
b) Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica alcuni regolamenti per quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;
c) Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e l’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) e che modifica i regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.

seguito le **"Istruzioni di Borsa"**);

- (t) del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (anche il **"Codice di CG"**);
- (u) delle linee guida Consob inerenti la gestione delle informazioni privilegiate di ottobre 2017, come successivamente integrate (di seguito le **"Linee Guida Consob"**),

tenendo altresì conto delle disposizioni normative, delle norme tecniche di attuazione, dei principi, dei criteri applicativi e delle Linee Guida Consob sopra elencati, come eventualmente modificati o integrati di tempo in tempo, unitamente alle ulteriori disposizioni legislative, regolamentari, amministrative *pro-tempore* vigenti, comunitarie o nazionali, ivi inclusi le norme tecniche di attuazione, degli orientamenti, delle linee guida e dei pareri della Commissione Europea, dell'ESMA, della Consob, della CSSF e delle altre autorità competenti, che compongono nel loro complesso la regolamentazione che disciplina il trattamento delle informazioni riservate, rilevanti e privilegiate e gli abusi di mercato (di seguito riferiti come la **"Disciplina Rilevante"**).

3. DEFINIZIONI

Ferme restando eventuali ulteriori definizioni contenute nel presente Regolamento, i termini indicati in maiuscolo e non definiti in altro modo hanno il significato ad essi attribuito dal presente articolo.

Amministratore Delegato o CEO: indica l'Amministratore delegato della Società.

Azioni: indica le azioni della Società ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A..

Commissione: Commissione Europea.

Consiglio di Amministrazione o CdA: indica il Consiglio di Amministrazione della Società.

Consob: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'autorità pubblica di vigilanza dei mercati finanziari italiani.

CSSF: indica la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, l'autorità di vigilanza lussemburghese dei mercati finanziari.

Controllate: indica le controllate della Società ai sensi della Legge lussemburghese sulle società del 10 agosto 1915 e successive modifiche e delle altre norme, anche italiane, applicabili.

Contratto di Servizi: indica qualsiasi contratto tra un Fornitore di Servizi (in qualità di fornitore) e la Società (in qualità di acquirente) per la fornitura di servizi essenziali e funzioni aziendali come, a titolo di esempio: servizi di contabilità, fiscalità, finanziari e di cassa, servizi ICT, servizi legali, HR e di sviluppo commerciale, servizi di consulenza sui marchi commerciali.

Destinatari: i soggetti obbligati al rispetto del presente Regolamento in applicazione della Disciplina Rilevante e come di seguito identificati (vedi infra par. 4).

Direttore Finanziario o CFO: indica il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della Società.

Dipendenti: indica i dipendenti della Società, o delle sue Controllate, come di seguito definiti nel presente Regolamento.

Divisione: indica la divisione della Società responsabile di un'unità organizzativa/una funzione aziendale (ad esempio la divisione finanziaria) o l'unità organizzativa/la funzione aziendale esternalizzata ad un Fornitore di Servizi.

eMarket SDIR/eMarket STORAGE: indica il meccanismo ufficiale adottato dalla Società per la corretta divulgazione al pubblico, l'archiviazione e lo stoccaggio delle informazioni privilegiate in Italia.

ESMA: indica l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Fornitore di Servizi: indica una società che non è una Controllata e che fornisce servizi e/o funzioni aziendali alla Società conformemente ai termini e alle condizioni di un Contratto di Servizi (anche infragruppo).

Funzione Gestione Informazioni Privilegiate o FGIP: indica il Presidente e/o l'Amministratore Delegato deputati alla gestione e applicazione del Regolamento e della Procedura Operativa, come di seguito definita.

FOCIP indica le funzioni o unità organizzative – denominate Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate che sono a vario titolo coinvolte nella trattazione di informazioni rilevanti o specifiche rilevanti ovvero delle informazioni che potrebbero assumere carattere privilegiato per la Società.

Responsabile FOCIP: indica la persona responsabile di ogni Divisione che, in virtù della funzione esercitata e/o dei servizi infragruppo forniti è a conoscenza delle informazioni rilevanti o specifiche rilevanti ovvero delle informazioni che potrebbero assumere carattere privilegiato per la Società.

INFORMAZIONE PRIVILEGIATA: indica un'informazione concernente DIS (direttamente o indirettamente anche per il tramite delle sue Controllate) e/o i relativi Strumenti Finanziari ai sensi della Disciplina Rilevante e, in particolare, ai sensi dell'articolo 7 del MAR, e si intende: "[...] un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (articolo 7, primo comma, lett. a, Regolamento MAR).

Un'informazione si considera avere **carattere preciso** (articolo 7, secondo paragrafo, Regolamento MAR):

- a) se essa fa riferimento a una **serie di circostanze** esistenti o che si può ragionevolmente

ritenere che vengano a prodursi

- b) o a **un evento** che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, e
- c) se tale informazione è **sufficientemente specifica** da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti a base d'asta sulla base delle quote di emissione. A tal riguardo, **nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.**

Per "informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un **effetto significativo sui prezzi** degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati", dei contratti a pronti su merci collegati, s'intende: "un'informazione che un **investitore ragionevole** probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento" (articolo 7, quarto comma, Regolamento MAR).

Una "**tappa intermedia**" in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nell'articolo 7, terzo paragrafo, del Regolamento MAR.

L'**Informazione Rilevante** consiste nella informazione che la Società ritiene rilevante e mappa in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano la Società e possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata;

International Corporate & Legal Affairs: si riferisce alla funzione della Società *International Corporate & Legal Affairs*

Investor Relator: indica la persona responsabile dei rapporti con gli Investitori istituzionali e con gli altri Azionisti della Società.

OAM: Borsa di Lussemburgo, il meccanismo ufficiale lussemburghese prescelto dalla Società per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate in Lussemburgo.

Presidente: indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Rappresentante Legale: Indipendentemente dalla definizione di cui allo statuto della Società ed ai soli fini del presente Regolamento, si considerano rappresentanti legali della Società il Presidente, il CEO e il CFO congiuntamente o disgiuntamente.

Procedura Operativa: indica la procedura che regola obbligazioni, divieti e comportamenti da tenere in adempimento e ai fini della implementazione del presente Regolamento.

Registro Insider: indica il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate su base permanente o occasionale, che è istituito e tenuto dalla Società in conformità alla Disciplina Rilevante.

Responsabile del Registro Insider o Preposto: indica il soggetto responsabile della tenuta del Registro Insider. Tale ruolo è ricoperto dalla funzione International Corporate & Legal Affairs che cura la tenuta del Registro tramite l'utilizzo di un *provider* esterno.

Ritardo: indica la non tempestiva comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Società nei casi consentiti dalla Disciplina Rilevante e dal presente Regolamento.

Strumenti Finanziari: indica gli "strumenti finanziari" come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
Issued: The Chairman of the DIS Board of Directors
Approved: Board of Directors

(come successivamente modificata): qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

4. DESTINATARI

I **Destinatari** tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono:

- a) i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle Controllate che vengono a conoscenza o gestiscono le informazioni della Società;
- b) tutti i Fornitori di Servizi che, nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione per conto della Società hanno accesso, su base regolare o occasionale, ad Informazioni riservate, rilevanti o a Informazioni Privilegiate relative alla Società.

I Destinatari attestano, con i mezzi più idonei individuati dalla Società, di aver preso visione del Regolamento, di essere consapevoli delle responsabilità che da esso derivano a loro carico, sia in termini di obbligazioni sia in termini di eventuale sanzionabilità dei comportamenti in violazione, e di assumere l'obbligo di rispettare e di adempiere scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.

La Società prevede misure adeguate volte a garantire che i Destinatari le forniscano tutte le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni del presente Regolamento e della Disciplina Rilevante ai fini della comunicazione immediata al pubblico delle Informazioni Privilegiate che riguardano la Società. Tutti i Destinatari che prestano la propria opera nell'interesse della Società e delle sue Controllate sono tenuti all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento della propria attività.

La violazione degli obblighi di cui al punto precedente, ferme restando le conseguenze derivanti da eventuali illeciti civili, penali e/o amministrativi, possono comportare sanzioni disciplinari ovvero la

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04

Date: 22/07/ 2026

Rev: 2.02

Page: 13 of

27

risoluzione dei rapporti in corso con la Società e/o le sue Controllate.

Nello specifico, i Destinatari che entrino in possesso di informazioni riservate, rilevanti o di Informazioni Privilegiate devono:

- mantenere la massima riservatezza sui documenti e sulle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e non diffonderle né rivelarle al di fuori dei casi previsti dagli accordi e dalla Disciplina Rilevante;
- utilizzare le Informazioni Privilegiate esclusivamente ai fini dell'espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio nel rispetto del presente Regolamento, della Disciplina Rilevante e, pertanto non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne sono in possesso, e, in particolare, a fini personali, per il compimento di atti illeciti, ovvero in pregiudizio della Società o delle Controllate;
- gestire le Informazioni Privilegiate con tutte le necessarie cautele, affinché le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società nel rispetto della Disciplina Rilevante, del presente Regolamento e della Procedura Operativa adottata dalla Società;
- rispettare le disposizioni del presente Regolamento, della Disciplina Rilevante e della Procedura Operativa per la comunicazione all'esterno dei documenti e delle Informazioni Privilegiate;
- garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e della Procedura Operativa.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento MAR, inoltre, ai Destinatari in possesso di un'Informazione Privilegiata è fatto divieto di utilizzarla per:

- a) acquistare, cedere o compiere operazioni su, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, Strumenti Finanziari della Società, cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- b) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate al punto precedente;
- c) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono, utilizzando tali informazioni;
- d) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le Informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate (cd. *front-running*);
- e) comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza se non indispensabili nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni;
- f) rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente la Società o il Gruppo DIS che non siano già state oggetto di diffusione al pubblico.

5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI

Le Informazioni Privilegiate possono riguardare direttamente o indirettamente un'Emittente.

Tra le Informazioni Privilegiate che possono riguardare ***direttamente*** un Emittente possono essere individuate, ad esempio:

- a) assetti proprietari

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04

Date: 22/07/ 2026

Rev: 2.02

Page: 15 of

27

- b) composizione del *management*
- c) piani di incentivazione del *management*
- d) attività dei revisori
- e) operazioni sul capitale
- f) emissione di Strumenti Finanziari
- g) caratteristiche degli Strumenti Finanziari emessi
- h) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- i) ristrutturazioni e riorganizzazioni
- j) operazioni su Strumenti Finanziari
- k) *buy-back* e *accelerated book-building*
- l) procedure concorsuali
- m) contenzioso legale
- n) revoca di affidamenti bancari
- o) svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- p) brevetti, licenze, diritti, ecc.
- q) insolvenze di importanti debitori/fornitori
- r) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- s) acquisto o vendita di *asset*
- t) andamento della gestione
- u) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning e earning surprise*)
- v) ricevimento o annullamento di ordini importanti
- w) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- x) modifica dei piani di investimento
- y) variazioni della *policy* di distribuzione di dividendi

Mentre tra le Informazioni Privilegiate che possono riguardare **indirettamente** un Emittente possono essere annoverate, ad esempio:

- a) dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- b) prossima pubblicazione di *report* di agenzie di *rating*
- c) prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- d) raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli Strumenti Finanziari
- e) decisioni della Banca centrale sui tassi d'interesse
- f) decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- g) decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- h) decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- i) decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei *market maker* o delle condizioni di *trading*
- j) decisioni di autorità di vigilanza o *antitrust*.

La valutazione della natura privilegiata delle informazioni e, pertanto, della necessità di procedere alla comunicazione al pubblico ovvero – nei casi in cui la Disciplina Rilevante lo consenta – di ritardare detta comunicazione – è svolta dalla FGIP secondo i criteri previsti dalla Procedura Operativa, purché nei tempi previsti dalla Disciplina Rilevante. La FGIP può essere assistita dall'Investor Relator, dal CFO e dalla funzione International Corporate Legal Affairs.

6. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI

La gestione interna delle Informazioni Privilegiate dovrà essere coerente con le seguenti regole:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04

Date: 22/07/ 2026

Rev: 2.02

Page: 17 of

27

- a) Ciascun Destinatario del presente Regolamento dovrà rispettare quanto previsto dalla Procedura Operativa ai fini della gestione delle Informazioni Privilegiate;
- b) le persone che vengono a conoscenza delle Informazioni Privilegiate saranno automaticamente informate della loro eventuale registrazione nel Registro Insider tramite una comunicazione che specifica gli obblighi derivanti dall'avere accesso alle Informazioni Privilegiate e le sanzioni previste in caso di divulgazione non autorizzata o uso improprio di tali informazioni.

I Destinatari in possesso di Informazioni Privilegiate non sono autorizzati a rivelare, divulgare o comunicare in qualsiasi modo tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle a cui abbiano la necessità di comunicarle per svolgere le loro funzioni all'interno e per la Società o il Gruppo DIS.

7. COMUNICAZIONE SELETTIVA

La Società, per il tramite del Rappresentante Legale, può comunicare Informazioni Privilegiate (nei casi in cui ciò sia consentito e sia stata aperta la procedura di Ritardo se previsto) in via confidenziale e nel rispetto della Disciplina Rilevante, alle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- a) al socio di controllo
- b) ai consulenti della Società o del Gruppo DIS (ivi incluse le società Fornitori di Servizi appartenenti al Gruppo d'Amico) e qualsiasi altra persona coinvolta o potenzialmente coinvolta in questioni di interesse per la Società;
- c) alla società di revisione nominata per verificare i conti della Società e del Gruppo DIS;
- d) alle persone giuridiche con cui la Società o il Gruppo DIS sta negoziando o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o investimento (inclusi acquirenti potenziali dei propri strumenti finanziari);
- e) alle banche, alle istituzioni finanziarie ed alle agenzie di *rating*;

f) a qualsiasi organismo o autorità istituzionale o di regolamentazione (come CSSF, Consob, Borsa Italiana, Borsa di Lussemburgo).

Prima di comunicare Informazioni Privilegiate la Società dovrà ottenere dalle suddette persone (se non già incluso nel loro contratto o ruolo) una dichiarazione in cui essi si obbligano a mantenere riservate dette Informazioni Privilegiate e ad assumere ogni cautela ai fini della riservatezza e segregazione delle stesse ed in cui si dichiarano anche consapevoli del fatto di non poter negoziare sui mercati Strumenti Finanziari o assimilati a cui le Informazioni si riferiscono fino a quando le Informazioni messe a loro disposizione non siano state rese di dominio pubblico.

8. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'art. 17, paragrafo1, *"L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente l'emittente. Tale obbligo non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all'art. 7, paragrafi secondo e terzo, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi"*. (cfr. **Allegato A**)²

La tempestiva divulgazione di Informazioni Privilegiate della Società spetta al Rappresentante Legale che si avvale dell'Investor Relator di volta in volta delegato allo scopo.

La valutazione della rilevanza ai fini della diffusione al pubblico dovrà avvenire conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, della Procedura Operativa, nonché sulla base di eventuali

² Al fine di facilitare l'individuazione delle circostanze o l'evento finali oggetto di obbligo di comunicazione, può farsi riferimento al Regolamento delegato UE 789/2026 dell'8 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 16 luglio 2026 (che ha recepito il suggerimento di cui al Final Report di ESMA del maggio 2025), recante, nell'Allegato I, l'elenco non esaustivo di eventi finali di cui nei processi prolungati e il momento in cui l'evento deve essere comunicato. L'atto delegato entra in vigore 3 giorni dopo la pubblicazione in GUUE.

ulteriori procedure adottata dalla Società ai fini della diffusione di comunicati stampa, in accordo con le persone citate in tali informazioni e con la Disciplina Rilevante.

All'esito della valutazione, laddove non ricorrano i presupposti per il Ritardo, le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico nel rispetto della Disciplina Rilevante e della Procedura Operativa. La Società comunica le Informazioni Privilegiate al pubblico con le modalità e i tempi richiesti dalla Disciplina Rilevante e nel rispetto dei principi di correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, tracciabilità, coerenza e omogeneità nonché parità di accesso alle informazioni e simmetria informativa, assicurando un accesso rapido, gratuito, simultaneo, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantire l'effettiva diffusione delle Informazioni Privilegiate.

I comunicati stampa dovranno essere diffusi tempestivamente (in particolare il Consiglio di Amministrazione dovrà assicurarsi che il comunicato stampa venga normalmente diffuso immediatamente dopo l'approvazione della delibera, se necessario dopo aver sospeso i lavori consiliari).

La Società dovrà postare e mantenere sul proprio sito web, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a divulgare al pubblico. Essa inoltre non potrà combinare la divulgazione delle Informazioni Privilegiate al pubblico con il *marketing* delle proprie attività.

9. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ai sensi dell'Art. 17, paragrafo 1.bis del MAR, la Società garantisce la riservatezza delle informazioni che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7 riguardo alle Informazioni Privilegiate fino alla comunicazione di tali informazioni ai sensi del paragrafo 1 sopra richiamato.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04

Date: 22/07/2026

Rev: 2.02

Page: 20 of

27

Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, tramite la FGIP, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i **legittimi interessi della Società**;
- b) le Informazioni Privilegiate di cui l'Emittente intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'Emittente in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate³ (cfr. **Allegato C**);
- c) la Società è in grado di garantire la **riservatezza di tali informazioni**.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 o qualora le Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano state comunicate a norma del paragrafo 1, e la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate non sia più garantita, l'Emittente comunica il prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate. Il presente paragrafo comprende le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, o a Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate a norma del paragrafo 1, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita. Tale previsione (art. 17 paragrafo 7 Regolamento MAR) comprende sia le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia ritardata sia le

³Al fine di valutare se le informazioni privilegiate oggetto di valutazione siano o meno in contrasto può farsi riferimento al Regolamento delegato UE 789/2026 dell'8 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 16 luglio 2026, recante, nell'Allegato II, l'elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione. L'atto delegato entra in vigore 3 giorni dopo la pubblicazione in GUUE.

Issued: The Chairman of the DIS Board of Directors

Approved: Board of Directors

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04

Date: 22/07/ 2026

Rev: 2.02

Page: 21 of

27

Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate ai sensi della normativa, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

Considerando che la Società - al di fuori dei casi riferibili a tappe intermedie di processi prolungati - intende limitare a casi eccezionali la divulgazione ritardata al mercato, qualora intenda avvalersi di tale potere dovranno essere rispettate le seguenti regole:

1. la valutazione circa la necessità di ritardare la divulgazione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società o le Controllate e circa la sussistenza delle condizioni prescritte, qualora la decisione non sia presa dal Consiglio di Amministrazione, verrà effettuata dalla FGIP, con il supporto, ove richiesto, della funzione International Corporate Legal Affairs;
2. la valutazione verrà effettuata conformemente alla Disciplina Rilevante in vigore ed alla Procedura Operativa e sulla base di tutte le informazioni, i dati e le circostanze disponibili. Tale decisione dovrà essere presa per iscritto mediante iscrizione nel registro del ritardo incluso nella piattaforma di gestione del Registro Insider, citando le motivazioni e le valutazioni a sostegno della stessa e conservata agli atti societari; e
3. le Informazioni Privilegiate di cui si ritarda la divulgazione devono essere mantenute sotto la più stretta riservatezza; la divulgazione di Informazioni Privilegiate per le quali la Società (o le Controllate) non sono in grado di garantire la riservatezza non può essere oggetto di ritardo e, in particolare:
 - a. l'accesso a tali Informazioni Privilegiate dovrà essere vietato alle persone diverse da quelle che "necessitano di conoscerle" per svolgere i loro compiti professionali, nell'ambito della Società e delle sue Controllate, le quali saranno state preliminarmente identificate e iscritte nel Registro Insider;

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04

Date: 22/07/ 2026

Rev: 2.02

Page: 22 of

27

- b. dovrà essere garantito che le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate riconoscano i relativi obblighi e siano consapevoli delle possibili sanzioni in caso di uso improprio o diffusione non autorizzata di tali Informazioni Privilegiate, tramite un promemoria inviato al momento della registrazione nel Registro Insider.

In tutti i casi di Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate al mercato, e qualora, conformemente agli *standard* di legge e normativi, la Società abbia ottenuto un'autorizzazione al riacquisto delle azioni proprie, il Presidente o il Direttore Finanziario o l'Amministratore Delegato dovrà bloccare la negoziabilità di tali azioni proprie fino a quando il mercato riceva la comunicazione delle suddette Informazioni Privilegiate, la cui divulgazione era stata ritardata a meno che non si rientri nei "*safe harbours*" di cui alla Disciplina Rilevante applicabile; tale blocco dovrà inoltre essere imposto alle negoziazioni di Strumenti Finanziari diversi dalle azioni proprie a cui fanno riferimento le suddette Informazioni Privilegiate.

Immediatamente dopo la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di Ritardo, l'Investor Relator, su input della FGIP, notifica alla Consob e alla CSSF la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di Ritardo e fornisce, se richiesto dall'autorità competente, per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il Ritardo della comunicazione al pubblico nonché i seguenti elementi:

- a) dati della Società;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o la Controllata;
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04

Date: 22/07/ 2026

Rev: 2.02

Page: 23 of

27

pubblicare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico);

- e) data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione.

La notifica alla Consob viene indirizzata all'indirizzo di posta certificata **consob@pec.consob.it** specificando come destinatario "Divisione Mercati".

La notifica deve essere presentata anche alla CSSF tramite eRIIS, utilizzando il modulo "MAR-5". Se la Società non ha accesso a eRIIS, le notifiche possono essere inviate all'indirizzo market.abuse@cssf.lu, precisando che la CSSF raccomanda di proteggere i documenti pertinenti con una *password* che deve essere comunicata alla CSSF tramite un canale separato. La FGIP responsabile della notifica deve trasmettere la relazione al Consiglio di Amministrazione.

La suddetta notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico in quanto ha perduto il suo carattere privilegiato.

Il 19 febbraio 2026 ESMA ha pubblicato un documento (*Consultation Paper on MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information*) finalizzato a modificare e sostituire le Linee guida al Regolamento MAR pubblicate dall'ESMA il 13 luglio 2016. Ciò in ragione, tra le altre, della non applicabilità oggettiva di queste ultime risultante dalle modifiche regolamentari intervenute in ordine alla disapplicazione del ritardo alle fasi intermedie del processo prolungato. Come conseguenza, la possibilità di ritardare dovrà essere valutata rispetto ad eventi cc.dd. "one-off" ("circostanze o eventi finali"). In attesa, quindi, delle nuove Linee Guida, potrà *medio tempore* essere utilizzato, a supporto della valutazione, il documento in **Allegato D**, costituente l'Annex V del citato documento.

10. FLUSSO INFORMATIVO DELLE CONTROLLATE

Il presente Regolamento trova applicazione anche con riguardo alle Controllate.

Per tale ragione, ai fini della corretta gestione, da parte di DIS, delle Informazioni Privilegiate originatesi presso le Controllate, si rende necessario garantire un flusso informativo da queste ultime verso DIS medesima.

Tuttavia, la gestione dei flussi delle informazioni che possano assumere carattere privilegiato generatesi all'interno delle società del Gruppo DIS e, quindi, le modalità di trasmissione delle predette informazioni alla FGIP per la loro valutazione, varia a seconda della posizione ricoperta dalla Controllata all'interno del Gruppo DIS. In ogni caso, le modalità di trasmissione alla FGIP, coadiuvata, ove richiesto, della funzione International Corporate Legal Affairs, devono tener conto dell'esigenza di comunicare le suddette informazioni a DIS nel più breve tempo possibile anche secondo quanto disciplinato nella Procedura Operativa. Ciò ai fini dell'eventuale attivazione delle misure di segregazione dell'informazione e della pronta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento e dalla Disciplina Rilevante.

11 SANZIONI

I Destinatari del presente Regolamento, nonché i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'implementazione dello stesso e nelle attività che vi afferiscano, sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal medesimo e di quanto disposto dalla Disciplina Rilevante pro-tempore vigente in materia nonché, per quanto attiene le Società del Gruppo d'Amico che lo abbiano adottato, delle norme e dei principi di comportamento sanciti nel "Modello organizzativo, di gestione e controllo" ai sensi del D.lgs. 231/2001 (il "Decreto 231").

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04

Date: 22/07/ 2026

Rev: 2.02

Page: 25 of

27

La violazione della Disciplina Rilevante e/o degli obblighi imposti dal presente Regolamento comporta l'applicazione delle relative sanzioni e, precisamente:

- la configurazione, nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile dell'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative ai sensi delle norme nazionali applicabili, del TUF e nel rispetto del MAR e della ulteriore disciplina europea vigente;
- la responsabilità amministrativa della Società e/o delle Controllate secondo quanto previsto nella normativa nazionale, nel TUF e nel Decreto 231 in quanto applicabili nonché nel rispetto del MAR e della vigente normativa europea.

La violazione del presente Regolamento, della Procedura Operativa e, in generale, della Disciplina Rilevante, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro nei confronti del responsabile da parte della Società e/o delle Controllate, ciascuna per quanto di propria spettanza, ed in particolare:

- per i dipendenti si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge;
- per i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere;
- per gli amministratori, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società potrà valutare anche ad agire in via di rivalsa nei

confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire, ciò nonostante, un grave danno per la Società, anche in termini di immagine pubblica, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. Pertanto, il soggetto che ha perpetrato la violazione è integralmente responsabile nei confronti della Società per i danni di qualsivoglia natura subiti dalla stessa in ragione della violazione commessa.

L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni al presente Regolamento è il CEO della Società ovvero, nel caso di suo impedimento, il soggetto dal medesimo delegato. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal CEO, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Consiglio di Amministrazione della Società e il CEO non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà l'autorità di riferimento.

12 MODIFICHE

Il presente Regolamento, come nel tempo sarà integrato sulla base di esigenze operative o modifiche normative, è entrato in vigore dal 6 novembre 2025, sostituendo, unitamente agli allegati, precedenti regolamentazioni interne non ivi richiamate.

Le modifiche delle disposizioni del presente Regolamento in seguito a modifiche legislative o regolamentari applicabili (incluse le circolari Consob e/o CSSF), su richiesta delle autorità competenti o rese necessarie dall'applicazione dell'esperienza o dalle pratiche di mercato, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società o da un soggetto da esso delegato a

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Code: CP-PMO-04

Date: 22/07/ 2026

Rev: 2.02

Page: 27 of

27

meno che non si tratti di allineamento meramente formale o mirante ad una migliore comprensione che, in tal caso potrà essere effettuato dal Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato, con successiva ratifica e presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva utile.

L'aggiornamento del presente Regolamento o della Procedura Operativa sarà quindi prontamente comunicato ai Destinatari.

I dati personali dei Destinatari saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento e della normativa di legge e di regolamento vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi citati.

ALLEGATO B

Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 789/2026 della Commissione dell'8 aprile 2026

(pubblicato in G.U. UE del 16 Luglio 2026)

Elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014

N.	Processo prolungato	Eventi finali o circostanze finali	Momento della comunicazione
A	Strategia aziendale		
1	Accordi (compresa l'acquisizione o la cessione di attività o filiazioni rilevanti)	Firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante	Il prima possibile dopo la firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante
2	Fusioni	Approvazione del progetto di fusione	Il prima possibile dopo l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo direttivo dell'emittente, come specificato all'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio(1).
3	Grandi riorganizzazioni societarie	Decisione sulla riorganizzazione societaria	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere a

			una riorganizzazione societaria.
4	Recesso da un accordo rilevante da parte dell'emittente	Decisione di recedere da un accordo rilevante	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di recedere da un accordo rilevante.
B	Struttura del capitale, dividendi e pagamenti di interessi		
5	Aumento di capitale	Decisione di aumentare il capitale	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di aumentare il capitale.
6	Emissione di nuovi strumenti	Decisione di emettere nuovi strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di emettere nuovi strumenti.
7	Riacquisto di azioni proprie	Decisione di procedere al riacquisto di azioni proprie	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere al riacquisto di azioni proprie.
8	Conversione di strumenti	Decisione di convertire strumenti	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di convertire strumenti.

9	Dividendi	Decisione di proporre agli azionisti una distribuzione di dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti una distribuzione dei dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi.
10	Rinvio o annullamento dei pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Decisione di rinviare o annullare i pagamenti degli interessi o dei rimborsi	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di rinviare o annullare il pagamento degli interessi o dei rimborsi.
C	Informazioni finanziarie		
11	Relazioni finanziarie o relazioni finanziarie intermedie	Riconoscimento o approvazione dei risultati finanziari	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato i risultati finanziari.
12	Previsioni	Riconoscimento o approvazione delle previsioni	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato le previsioni.
D	Governo societario		
13	Nomina o destituzione	Decisione di nomina o di	Il prima possibile dopo che l'organo

	dei membri dell'organo direttivo dell'emittente o dei dirigenti che ricoprono un ruolo chiave	destituzione	direttivo dell'emittente ha preso la decisione di nominare o destituire un membro dell'organo direttivo dell'emittente o un dirigente che ricopre un ruolo chiave.
14	Modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Decisione di proporre agli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno.
E	Interventi delle autorità pubbliche		
15	Domanda di licenza o di autorizzazione	Domanda di licenza o di autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di licenza o di autorizzazione all'autorità competente.
16	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia una licenza o un'autorizzazione oppure rifiuta una domanda di licenza o di autorizzazione, anche nei casi in cui, a

			seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
17	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Revoca della licenza o dell'autorizzazione	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente revoca la licenza o l'autorizzazione, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
18	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale all'autorità

			competente.
19	Riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Notifica del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda di riconoscimento, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
20	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato all'autorità competente la domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato.

21	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia l'autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto o rifiuta la domanda di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
22	Sperimentazioni mediche/ cliniche per prodotti farmaceutici	Conclusione delle sperimentazioni mediche/ cliniche	Il prima possibile dopo che l'emittente ha concluso le sperimentazioni mediche/cliniche.
23	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale della decisione definitiva dell'autorità competente (che si tratti di un'autorizzazione o di un rifiuto), anche nei casi in cui a seguito di una

			domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto medico/farmaceutico sul mercato, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
24	Partecipazione a una procedura di appalto pubblico	Aggiudicazione dell'appalto	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale dell'aggiudicazione dell'appalto, anche nei casi in cui, a seguito della partecipazione a una procedura di appalto pubblico, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.

25	Procedure di pre-insolvenza/ ristrutturazione	Decisione di avviare procedure di pre-insolvenza o accordi con i creditori	In caso di procedure soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare istanza di pre-insolvenza o di ristrutturazione. In caso di procedure non soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha firmato un accordo con i creditori o qualsiasi altra disposizione prevista per i casi di pre-insolvenza.
26	Insolvenza	Presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza	Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare una domanda di apertura della procedura di insolvenza.
F	Enti creditizi, imprese di assicurazione e di riassicurazione		
27	Revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del	Decisione ufficiale dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la decisione definitiva sul processo di revisione e valutazione

	Parlamento europeo e del Consiglio(2)		prudenziale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.
28	Riduzione dei fondi propri a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(3)	Decisione ufficiale dell'autorità competente di autorizzare la riduzione dei fondi propri	Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la notifica dell'autorizzazione alla riduzione dei fondi propri, anche se l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.
29	Preparazione dell'azione di risoluzione, comprese le decisioni o le azioni dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione fino all'adozione della decisione che sancisce	Decisione dell'autorità di risoluzione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione conformemente all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 64 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo	Il prima possibile dopo la pubblicazione della decisione dell'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 65, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2025/1.

	l'adozione di azioni di risoluzione	e del Consiglio(4)	
30	Procedure di insolvenza in conformità del diritto nazionale applicabile	Decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile	Il prima possibile dopo la notifica all'ente della decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile.
G	Procedimenti giudiziari, sanzioni e cancellazione dal listino		
31	Procedimenti amministrativi	Decisione dell'autorità competente	Il prima possibile dopo che l'autorità competente informa l'emittente della propria decisione definitiva dopo le pertinenti indagini, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
32	Misure cautelari nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia come attore che come convenuto	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione sulle misure cautelari, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.

33	Procedimenti giudiziari	Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale	Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
34	Procedimenti per la quantificazione delle sanzioni	Decisione sulle sanzioni	Il prima possibile dopo che l'emittente è stato informato della decisione sulle sanzioni, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.
35	Cancellazione dal listino	Decisione di cancellazione dal listino	In caso di cancellazione volontaria dal listino, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di cancellazione. In caso di decisione di cancellazione dal listino da parte dell'autorità competente o della sede di negoziazione, il prima possibile dopo che l'emittente ne ha ricevuto la notifica ufficiale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente o la sede di negoziazione si sono precedentemente scambiati

			informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.
--	--	--	--

ALLEGATO C

Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 789/2026 della Commissione dell'8 aprile 2026

(pubblicato in G.U. UE del 16 Luglio 2026)

Elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014

N.	Situazione
1	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale delle previsioni, dei risultati finanziari o degli obiettivi aziendali precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio annunci di utili inferiori alle attese o sorprese negli utili).
2	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale dell'impatto ambientale o sociale di un progetto o di un prodotto precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente (ad esempio il mancato raggiungimento di obiettivi ambientali).
3	Informazioni privilegiate riguardanti la sostenibilità finanziaria di un emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni qualora in precedenza siano state annunciate o comunicate pubblicamente informazioni sostanzialmente diverse sulle sue condizioni finanziarie (quali la necessità di un aumento di capitale o di un'emissione straordinaria di obbligazioni).
4	Informazioni privilegiate sul fatto che i risultati o le scadenze di un prodotto o di un progetto in fase di sviluppo non saranno rispettati, qualora tali risultati o scadenze siano stati precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente.
5	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale della struttura del capitale precedentemente

	annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio una modifica significativa relativa all'emissione di strumenti finanziari).
6	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale di una strategia aziendale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio la decisione di entrare in un nuovo segmento geografico di mercato).
7	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale degli elementi fondamentali di un contratto o di un'operazione precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio la cessazione di una società commerciale di persone o, in caso di acquisizione, la scelta di un'altra società oggetto dell'acquisizione).
8	Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale del governo societario precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente, compresi la struttura di gestione e i codici di condotta (ad esempio la decisione di annullare un aumento previsto del numero di membri indipendenti del consiglio di amministrazione).

ALLEGATO D

Annex V Consultation Paper on MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information

Guideline 1	EC list of protracted Process
GL1 a) the issuer is conducting negotiations, where the outcome of such negotiations would likely be jeopardised by immediate public disclosure. Examples of such negotiations may be those related to mergers, acquisitions, splits and spin-offs, purchases or disposals of major assets or branches of corporate activity, restructurings and reorganisations.	A) Business strategy: 1) Agreements, 2) mergers, 3) Acquisition or disposal of relevant assets and 4) Major corporate reorganisations
GL1 b) the financial viability of the issuer is in grave and imminent danger, although not within the scope of the applicable insolvency law, and immediate public disclosure of the inside information would seriously prejudice the interests of existing and potential shareholders by jeopardising the conclusion of the negotiations designed to ensure the financial recovery of the issuer;	(E Interventions by public authorities: 24) Pre-insolvency/ Restructuring proceedings and 25) Insolvency refers to proceedings covered by Insolvency law)
GL1 c) the inside information relates to decisions taken or contracts entered into by the management body of an issuer which need, pursuant to national law or the issuer's bylaws, the approval of another body of the issuer, other than the shareholders' general assembly, in order to become effective [...]	A) Business strategy: 1) Agreements
GL1 d) the issuer has developed a product or an invention and the immediate public disclosure of that information is likely to jeopardise the intellectual property rights of the issuer	E) Interventions by public authorities: 17) Application for recognition of Intellectual Property rights and 19) Recognition of Intellectual Property (IP) rights

GL1 e) the issuer is planning to buy or sell a major holding in another entity and the disclosure of such an information would likely jeopardise the implementation of such plan

A) Business strategy: 1) Agreements or 3) Acquisition or disposal of relevant assets (including subsidiaries)

GL1 f) a transaction previously announced is subject to a public authority's approval, and such approval is conditional upon additional requirements, where the immediate disclosure of those requirements will likely affect the ability for the issuer to meet them and therefore prevent the final success of the deal or transaction

E) Interventions by public authorities: 15) Application for a licence or authorisation and 16) Granting or withdrawal of licence or authorisation

GL 1 g) the issuer is an institution subject to the CRR and a decision to carry out a redemption, reduction, repurchase, repayment or call of own funds instruments or a reduction, distribution or reclassification as another own funds item of the share premium accounts related to own funds instruments has been taken but not yet authorised by the competent authority as defined under Article 4(1)(40) of CRR, pursuant to Article 77 of CRR

F) Credit institutions: 27) Reduction of own funds

GL1 h) the issuer is an institution subject to prudential supervision under the CRD and has received a draft SREP decision or preliminary information related thereto which will become final at a later stage upon completion of the decision-making process of the Prudential Competent Authority. In such case, a premature announcement of any inside information constituting the draft SREP decision or preliminary information related thereto would be in contrast with the SREP procedure and in particular with the institution's right to be heard, potentially unduly prejudicing the institution's interest

F) Credit institutions: 26) Supervisory Review and evaluation process (SREP)